

Penale Sent. Sez. 2 Num. 8047 Anno 2014

Presidente: CASUCCI GIULIANO

Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

Data Udiienza: 05/02/2014

#### SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

Dombrovski Victor, nato a Bucarest (Romania) [REDACTED]

Pileri Sergio, nato a [REDACTED]

Ecorec S.A. in persona del legale rappresentante Dombrovski Victor;

avverso l'ordinanza in data 23/09/2013 del Tribunale di Roma;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi proposti da Dombrovski Victor e Pileri Sergio e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto da Ecorec S.A.;

uditi i difensori:

per Pileri l'avv. Giuseppe De Luca;

per Dombrovski e per Ecorec S.A. l'Avv. Giovanni Liotti

che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi proposti dagli indagati e dalla società.



## RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 4.6.2013 il G.I.P. del Tribunale di Roma dispose il sequestro preventivo nei confronti di Dombrovski Victor, Pileri Sergio e della terza interessata Ecorec S.A. (società di diritto rumeno) in persona del legale rappresentante Dombrovski Victor, indagati in relazione al tentativo di riciclaggio di beni compendio del delitto di intestazione fittizia di cui all'art. 12 quinquies legge n. 356/1991.

2. Dombrovski Victor, Pileri Sergio ed Ecorec S.A. proposero istanza di riesame ed il Tribunale di Roma, con ordinanza del 23.9.2013 dichiarò inammissibile l'impugnazione proposta dal terzo interessato Ecorec S.A. e confermò il provvedimento impugnato da Dombrovski Victor e Pileri Sergio.

3. Ricorrono per cassazione Dombrovski Victor e Pileri Sergio, tramite i rispettivi difensori, con distinti atti di identico contenuto, nonché Ecorec S.A. in persona del legale rappresentante Dombrovski Victor.

Dombrovski Victor e Pileri Sergio, con i due distinti ricorsi di identico contenuto (a ciascuno dei quali è allegato un cd contenente i documenti prodotti dalla difesa al Tribunale del riesame) deducono:

1. violazione dell'art. 16 cod. proc. pen. in quanto il reato oggetto del presente procedimento sarebbe connesso sotto il profilo della continuazione con quelli oggetto del procedimento pendente innanzi all'Autorità giudiziaria di Palermo; ciò sarebbe desumibile dalle note dei Carabinieri del N.O.E.; la stessa ordinanza impugnata, in più punti, ammette l'esistenza della continuazione, fra cui le intercettazioni fra i correi dal 2003 ad oggi; sarebbe irrilevante la diversa fase in cui si trovano i procedimenti;
2. violazione dell'art. 268 comma 3 e dell'art. 271 cod. proc. pen. essendo state effettuate le intercettazioni presso la sala ascolto della Procura della Repubblica presso il Tribunale dell'Aquila, nonostante il trasferimento del procedimento a Roma; l'applicazione di un magistrato della Procura della Repubblica presso il Tribunale dell'Aquila alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma fornirebbe vigore alla tesi difensiva;
3. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla omessa valutazione in concreto del *fumus* del reato, omettendo di valutare gli elementi a scarico e le argomentazioni svolte dalla difesa inerenti anche alla legittimità dell'aumento di capitale di Agenda 21 S.A.; al mantenimento del controllo di Sirco S.p.A. in Agenda 21 S.A. a seguito

dell'aumento di capitale; alla legittimazione di Pileri Sergio alla sottoscrizione del biglietto d'ordine; alla legittimità del finanziamento erogato da Dombrovski Victor alla Ecorec S.A.; alla legittimità della procedura di vendita all'asta ed all'aggiudicazione di Alzalea; alla legittimità degli accordi sottoscritti tra Dombrovski Victor, Pileri Sergio e Pileri Giuseppe; all'esistenza di due giudicati dell'Autorità giudiziaria rumena sui fatti per i quali procede l'Autorità giudiziaria italiana; la difesa ha prodotto copiosa documentazione (circa 800 pagine); il Tribunale non avrebbe valutato i provvedimenti assunti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, prodotti dalla difesa; secondo l'ordinanza impugnata la responsabilità degli indagati deriverebbe dalla sentenza di condanna definitiva di Ciancimino Massimo, secondo la quale il capitale da questi riciclato sarebbe stato poi reinvestito sotto forma di finanziamento nella Ecorec S.A. in Romania; il procedimento n. 902/2009 Mod. 45 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, poi archiviato in data 1.2.2012, che faceva riferimento agli atti trasmessi dalla Corte d'appello di Palermo su tale ipotesi; il P.M. di Palermo, previa archiviazione del fascicolo mod. 45, ne dispose la riunione al procedimento n. 9054/2007 R.G.N.R. del quale chiese l'archiviazione in data 1.9.2011; il Tribunale non avrebbe valutato la documentazione prodotta dalla difesa relativa all'acquisto da Dombrovski Victor delle azioni della Ecorec S.A. ed i documenti comprovanti l'inesistenza di finanziamenti tra Agenda 21 S.A. ed Ecorec S.A.; il Tribunale non avrebbe valutato la legittimità dell'aumento di capitale di Agenda 21 S.A., la legittimità dell'ormessa sottoscrizione di Sirco S.p.A. e la inesistente perdita di controllo di Agenda 21 S.A. da parte di Sirco S.p.A., smentita dal documento n. 4, dal quale si evince che la partecipazione di Sirco, pur ridotta al 25,5% rimaneva necessaria e vincolante per tutti i soci; non vi sarebbe in atti nessuna conversazione informativa fra Ciancimino Massimo e Pileri Sergio, come si evince dallo schema riportato nell'informativa N.O.E. 1.10.2012; il Tribunale non avrebbe valutato, sulla base della documentazione prodotta, la legittimità del finanziamento, dell'azione esecutiva, della vendita all'asta pubblica e delle successive azioni contestate agli indagati; il Tribunale ha ritenuto che gli indagati avrebbero creato l'indebitamento di Agenda 21 S.A. in favore di Dombrovski Victor, la situazione di illiquidità di Agenda 21 S.A. con conseguente azione esecutiva promossa da Dombrovski Victor; gli elementi prodotti dalla difesa smentirebbero l'assunto; il Tribunale non avrebbe valutato il comportamento di Valente Raffaele nei confronti di Dombrovski Victor

Il Tribunale non ha valutato i giudicati penali rumeni (documenti n. 46/49).

Con nota depositata il 31.1.2014 il difensore di Pileri Sergio produceva documentazione.

Ecorec S.A. deduce violazione dell'art. 182 cod. proc. civ., come modificato dalla legge n. 69/2009 in quanto il Tribunale, avendo rilevato un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, avrebbe dovuto rimettere in termini la società ricorrente.

Con motivi nuovi, presentati all'odierna udienza, Dombrovski Victor, in proprio e quale legale rappresentate di Ecorec S.A., tramite il difensore, deduce l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma appartenendo la stessa al Tribunale di Palermo, in quanto i fatti si sarebbero verificati all'estero con conseguente applicabilità del criterio di competenza territoriale di cui all'art. 10 comma 2 cod. proc. pen.

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il primo dei motivi di ciascuno dei ricorsi proposti dagli indagati è manifestamente infondato e generico.

La continuazione è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione ai sensi dell'art. 12, lett. b), cod. proc. pen., solo se l'episodio in continuazione riguarda lo stesso o, se sono più d'uno gli stessi imputati. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24583 del 28/05/2009 dep. 15/06/2009 Rv. 243821).

Nel caso in esame nei motivi di ricorso non è neppure precisato nei confronti di quali indagati sarebbe ravvisabile un medesimo disegno criminoso, posto che oltre ai ricorrenti, secondo l'ordinanza impugnata, risultano indagati Tronci Romano, Valenti Raffaele, Pileri Giuseppe, Rizzi Nunzio, oltre a Sidoti Santa (deceduta).

2. Il secondo dei motivi di ciascuno dei ricorsi proposti dagli indagati è manifestamente infondato.

Sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni nel caso in cui le operazioni di ascolto siano state eseguite presso gli impianti installati in una Procura della Repubblica diversa da quella che ha richiesto e disposto la relativa attività di intercettazione, trattandosi di una forma di collaborazione tra uffici del P.M. che può essere inquadrata tra le attività delegabili ai sensi dell'art. 370, comma terzo, cod. proc. pen. (Cass. Sez. 6; Sentenza n. 35769 del 02/04/2007 dep.

28/09/2007 Rv. 238106. Nel caso di specie, l'attività di intercettazione disposta dalla Procura della Repubblica di Napoli è stata materialmente eseguita presso gli impianti delle Procure di Frosinone e di Cassino, nel cui ambito territoriale si trovavano alcune delle persone da sottoporre a controllo).

Nel caso in esame il decreto citato per estratto nel ricorso fa espresso riferimento anche al travaso di dati dal server in relazione alle precedenti intercettazioni, così facendo implicitamente riferimento alla collaborazione fra diverse Procure della Repubblica.

3. Il terzo dei motivi di ciascuno dei ricorsi proposti dagli indagati è manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti.

Con tali motivi, sia pure anche con richiamo alla violazione di legge si deduce in buona sostanza vizio di motivazione sotto il profilo della mancata valutazione della documentazione prodotta dalla difesa e si tenta di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito neppure alla luce della modifica dell'art. 606 lettera e) cod. proc. pen. introdotta con L. n. 46/2006, ed inoltre è manifestamente infondato.

Va premesso che la modifica normativa dell'art. 606 lettera e) cod. proc. pen., di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46 lascia inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla motivazione, il cui vizio di mancanza, illogicità o contraddittorietà può ora essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati.

È perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia.

Attraverso l'indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa si consente nel giudizio di cassazione di verificare la correttezza della motivazione.

Ciò peraltro vale nell'ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell'ipotesi di doppia pronuncia conforme il limite del *devolutum* non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui il giudice d'appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice.

Infine il dato probatorio che si assume travisato od omesso deve avere carattere di decisività non essendo possibile da parte della Corte di cassazione una rivalutazione complessiva delle prove che sconfinerebbe nel merito.

Nel caso in esame non si deduce un singolo elemento decisivo, ma si ripropone l'intero materiale probatorio sottoposto al giudice del riesame.

Peraltro, quand'anche fosse stata dedotta la omessa valutazione di un singolo elemento decisivo, i motivi di ricorso sarebbero stati comunque proposti

motivazione in materia di misure cautelari reali.

Questa Corte aveva infatti da tempo chiarito (ed il Collegio condivide l'assunto) che, nell'ambito della riforma dei motivi di ricorso per cassazione con la novella dell'art. 606, comma primo lett. d) ed e), cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, la disciplina transitoria dell'art. 10, comma quinto, della citata legge, che prescrive il rinvio della trattazione oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge - 9 marzo 2006 - per consentire la proposizione di motivi nuovi, non trova applicazione nei procedimenti riguardanti le misure cautelari reali, ammessi, ai sensi del comma primo dell'art. 325 cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15966 del 07/03/2006 dep. 10/05/2006 Rv. 233819. In motivazione la Corte ha osservato che i motivi nuovi che possono essere presentati ai sensi dell'art. 10 comma quinto, sono solo quelli previsti dall'art. 606 lett. d) ed e) cod. proc. pen., mentre il ricorso per violazione di legge di cui al citato art. 325 non è ammesso in relazione al vizio di illogicità manifesta della motivazione e, pur essendo astrattamente compatibile con la deduzione del motivo ex art. 606 lett. d), nel caso concreto era stato proposto sotto un diverso profilo).

Nel caso in esame la motivazione del provvedimento impugnato non può considerarsi del tutto assente o meramente apparente così da integrare la nullità di cui all'art. 125 comma 3 cod. proc. pen., che sola potrebbe consentire di ricondurre le doglianze alla violazione di legge.

4. Il ricorso proposto da Ecorec S.A. è manifestamente infondato.

E inammissibile l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo proposta dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23107 del 23/04/2013 dep. 29/05/2013 Rv. 255445.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

un lato si è affermato che la carenza della procura speciale in capo al Difensore o, come nella specie, la presentazione personale da parte del terzo, comportino l'inammissibilità dell'impugnazione (in tal senso le già ricordate sopra Sez. 6, n. 13154 del 19/03/2010, Arango Garzon, Rv. 246692; Sez. 6, n. 16974 del 13/03/2008, Pulignano, Rv. 239729; Sez. 6, n. 12517 del 12/03/2008, Calabresi, Rv. 239287; Sez. 5, n. 13412 del 17/02/2004, Pagliuso, Rv. 228019; Sez. 3, n. 8942 del 20/10/2011, Porta Tenaglia Sri, Rv. 252438; Sez. 2, n. 41243 del 21/11/2006, Tenda, Rv. 235403), dall'altra si è affermato che in tal caso al giudice è fatto obbligo di assegnare alla parte un termine perentorio per munirsi di una valida procura, non potendo, dunque, l'impugnazione essere dichiarata illice et immediate inammissibile (in tal senso, Sez. 6, n. 1289 del 20/11/2012, Cooperativa Leonardo da Vinci Ari, Rv. 254287; Sez. 3, n. 11966 del 16/12/2010, Pangea Green Energy Sri, Rv. 249766).

*Ritiene il collegio di dovere aderire al primo Indirizzo.*

Le pronunce che hanno formulato il secondo orientamento muovono infatti dalla considerazione della necessità di applicare, nella specie, il disposto dell'art. 182, comma 2, c.p.c. nel testo modificato dalla l. n. 69 del 2009, che prevede appunto per il giudice l'obbligo di assegnare alle parti, ove venga rilevato un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione o altro vizio comportante la nullità della procura, un termine perentorio per la costituzione della persona cui spetti la rappresentanza o assistenza.

Senonché un tale assunto pare porsi in contrasto con il principio secondo cui l'esercizio dell'azione civile (cui sarebbe, appunto, equiparata l'azione del terzo volta a richiedere la restituzione del bene), in quanto inserita all'interno del processo penale, non può, evidentemente, non seguire, tendenzialmente, le regole proprie di quest'ultimo (cfr., sia pure con riferimento alla prescrizione, Sez. 4, n. 38773 del 12/07/2011, Fantozzi, Rv. 251432; vedi anche Sez. I, n. 3739 del 10/01/1992, Leo, Rv. 190052), sempre fatta salva, peraltro, la necessità di colmare eventuali vuoti attraverso l'applicazione di norme

costituzionalmente orientate, che ad una necessità di integrazione nel senso appena visto dovrebbero condurre».

Il Collegio condivide l'assunto che ha superato l'iniziale contrasto giurisprudenziale, così rendendo manifestamente infondato il ricorso già al momento della sua proposizione, dal momento che non pone il problema della applicabilità di una norma del processo civile nel processo penale.

5. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili.

6. La inammissibilità dei ricorsi principali determina la inammissibilità dei

7. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - ciascuna al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

**P.Q.N.**

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 05/02/2014.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale